



Nn. 236, 793 e 1141-A

Relazione orale
Relatori OCCHIUTO e RUSSO

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 7^a e 10^a RIUNITE

**(7^a - CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA,
RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)**

**(10^a - AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE)**

Comunicato alla Presidenza il 27 gennaio 2026

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico (n. 236)

**d'iniziativa dei senatori BUCALO, CAMPIONE, IANNONE, RAUTI, RUSSO,
SALLEMI, LIRIS, SPINELLI, AMBROGIO, GUIDI, MARTI, PIROVANO e
POGLIESE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 2022

Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità (n. 793)

d'iniziativa delle senatrici D'ELIA, MALPEZZI, FURLAN, ZAMPA, CAMUSSO e ROJC

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 2023

Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica (n. 1141)

d'iniziativa del senatore MARTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2024

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5

Disegni di legge:

– n. 236, d’iniziativa dei senatori Bucalo ed altri	»	10
– n. 793, d’iniziativa delle senatrici D’Elia ed altre	»	12
– n. 1141, d’iniziativa del senatore Marti	»	14

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul testo unificato

21 gennaio 2025

La Commissione, esaminato il testo unificato riferito ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), capoverso 6-*bis*, là dove si prevede che le regioni e gli enti locali possano indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per l'assunzione di assistenti per l'autonomia e la comunicazione, si rappresenta che l'assenza di un limite percentuale massimo della quota concorsuale ivi riservata potrebbe risultare incoerente con la norma generale sulle procedure concorsuali pubbliche, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché con i criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

sugli emendamenti approvati al testo unificato

30 ottobre 2025

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito e relativi al testo unificato riferito ai disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul testo unificato

(Estensore: CLAUDIO BORGHI)

2 ottobre 2025

La Commissione, esaminato il testo unificato, riferito ai disegni di legge, acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta, all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso « 6-bis », in fine, del seguente periodo: « Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

sugli emendamenti approvati al testo unificato

(Estensore: CALANDRINI)

27 gennaio 2026

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al testo unificato dei disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, sugli identici emendamenti 1.54 (testo 2), 1.55 (testo 2), 1.56 (testo 2), 1.57 (testo 2) e 1.58 (testo 2), parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del testo con il seguente: « Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso “4-quater.” con il seguente: “4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito l'ambito di attività del profilo, le relative funzioni e il relativo ordinamento didattico” ».

Sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO DALLE
COMMISSIONI RIUNITE

**Modifiche al decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 66, in materia di promozione del-
l'inclusione scolastica degli studenti con
disabilità**

Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita la figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un operatore socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione e di supporto all'acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenendo conto delle diverse condizioni di disabilità e facilitando anche l'esercizio del diritto all'educazione e alla formazione delle persone affette da malattie rare. Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali definisce, secondo quanto stabilito dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui al comma 4-ter, le caratteristiche del profilo dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, comprensive delle specifiche e dei contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale. L'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione è compresa

nell'ambito delle attività non organizzate in ordini e collegi.

4-bis. L'attività di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è svolta da coloro che:

a) ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico;

b) sono in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, funzionale all'acquisizione delle competenze della figura di assistente per l'autonomia e la comunicazione;

c) alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

d) sono in possesso del titolo di assistente per l'autonomia e la comunicazione, conseguito presso un ente qualificato, a seguito di un percorso di formazione di durata non inferiore a 830 ore, di cui almeno 810 ore di pratica della lingua dei segni italiana, oppure hanno svolto un'esperienza minima di trentasei mesi, anche non continuativi, nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, con funzione di assistente per l'autonomia e la comunicazione.

4-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l'ambito di attività dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, le relative funzioni e il relativo ordinamento didattico »;

b) al comma 5-*bis* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli enti territoriali che forniscono l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera *a)* del comma 5 e i soggetti che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti l'inquadramento e il trattamento economico e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. I lavoratori impiegati nei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno diritto alla priorità nelle assunzioni da parte dell'ente interessato dai suddetti contratti, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui al comma 6-*bis*, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente articolo. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, aventi ad oggetto la fornitura di servizi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione, rimangono validi fino alla loro naturale scadenza »;

c) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:

« 5-*ter*. Gli enti di cui al comma 5 del presente articolo garantiscono il coordinamento con il progetto di vita di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 »;

d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. In sede di prima applicazione, al fine di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale

che ha svolto funzioni di assistenza per l'autonomia e le comunicazione, le regioni e gli enti locali possono procedere ad assumere tale personale con contratto subordinato a tempo indeterminato e, a tal fine, possono indire un'apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Alla procedura concorsuale di cui al primo periodo sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto, a qualsiasi titolo, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le regioni e gli enti locali che procedono all'assunzione o presso i soggetti di cui al comma 5-bis e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché di un attestato relativo al superamento di un corso professionale riconosciuto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, funzionale all'acquisizione delle competenze della figura di cui al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-ter. Nelle ipotesi di affidamenti dei contratti di appalto di servizi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, specifiche clausole sociali orientate a garantire la stabilità occupazionale dei lavoratori impiegati negli affidamenti precedenti ».

DISEGNO DI LEGGE N. 236

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BUCALO ED ALTRI

Art. 1.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 3, le parole: « , ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali » sono sostituite dalle seguenti: « l'obbligo per il Ministero dell'istruzione e del merito »;

b) all'articolo 15:

1) al comma 4, le parole: « da personale docente esperto » sono sostituite dalle seguenti: « da personale docente e da assistenti per l'autonomia e la comunicazione esperti »;

2) al comma 8, le parole: « docenti di sostegno » sono sostituite dalle seguenti: « docenti di sostegno, assistenti per l'autonomia e la comunicazione » e le parole: « specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica » sono sostituite dalle seguenti: « specialisti dell'azienda sanitaria locale, del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio »;

3) al comma 10, dopo le parole: « compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno » sono inserite le seguenti: « e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione » e le parole: « o dal consiglio di

classe » sono sostituite dalle seguenti: « , dal consiglio di classe o dagli assistenti per l'autonomia e la comunicazione ».

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità)

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) al comma 2, lettera a), dopo le parole: « per il sostegno didattico » sono inserite le seguenti: « e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione »;

2) al comma 4, le parole: « , con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, » sono soppresse;

3) al comma 5, la lettera a) è abrogata;

4) al comma 5-bis, le parole: « lettere a), b), c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere b) e c) » e le parole: « fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali » sono sostituite dalle seguenti: « fabbisogno di servizi e delle strutture »;

b) all'articolo 7:

1) al comma 2, lettera d), dopo le parole: « dal personale docente » sono inserite le seguenti: « e dall'assistente per l'autonomia e la comunicazione » e le parole: « delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3 » sono

sostituite dalle seguenti: « del numero di ore di assistenza per l'autonomia e la comunicazione »

2) al comma 2-ter, dopo le parole: « per l'assegnazione delle misure di sostegno » sono inserite le seguenti: « e degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione »;

c) all'articolo 10:

1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione »;

2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione »;

d) all'articolo 13, comma 2, dopo le parole: « rivolte ai docenti » sono inserite le seguenti: « e agli assistenti per l'autonomia e la comunicazione »;

e) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni sull'istruzione domiciliare previste dal presente articolo si applicano anche all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione ».

Art. 3.

(Procedura di stabilizzazione)

1. Al fine di garantire il diritto allo studio e la piena inclusione dell'alunno o dello studente con disabilità fisica, psichica o sensoriale, il Ministero dell'istruzione e del merito indice, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, finalizzata all'assunzione del personale che già svolge funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione.

2. Alla procedura concorsuale di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto, per almeno trenta-sei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche pubbliche e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, costituiscono ulteriori requisiti di accesso alla procedura concorsuale di cui al comma 1:

a) per gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione: l'attestazione di una formazione nella lingua italiana dei segni non inferiore a 900 ore;

b) per gli assistenti per il metodo di lettura e di scritture *Braille*: l'attestazione di una formazione in tale metodo non inferiore a 900 ore;

c) per gli assistenti degli alunni con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo: il possesso di uno specifico attestato formativo in una delle tecniche cognitivo-comportamentali ovvero nella comunicazione aumentativa e alternativa.

4. La procedura concorsuale di cui al comma 1 si svolge su base regionale e i candidati sono collocati in una graduatoria di merito su base provinciale formulata sulla base del punteggio complessivo conseguito.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di esame orale e di svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 1 e sono fissati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e i criteri di valutazione dei titoli.

DISEGNO DI LEGGE N. 793

D'INIZIATIVA DELLE SENATRICI D'ELIA ED ALTRE

—

Art. 1.

(Istituzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale)

1. In applicazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, è istituito il profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

2. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale realizza interventi volti all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, in attuazione del Piano educativo individualizzato (PEI) di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017.

3. Ferme restando le diverse competenze del personale scolastico, l'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale svolge le seguenti funzioni:

a) supporta l'attività didattico-educativa interna finalizzata all'inclusione in aula e nel gruppo classe dell'alunno con disabilità, prevenendo le situazioni di isolamento;

b) supporta le attività finalizzate allo sviluppo dell'autonomia personale e sociale, puntando a stimolare l'autosufficienza;

c) favorisce la mediazione nelle comunicazioni verbali e non verbali;

d) contribuisce al raggiungimento di un rapporto equilibrato nell'ambiente scolastico;

e) vigila e accompagna l'alunno con disabilità durante l'attività scolastica;

f) è di ausilio per l'alimentazione e durante la condivisione del pasto come esperienza di integrazione e di autonomia;

g) facilita l'inserimento sul piano sociale durante gli accompagnamenti ai servizi educativi e scolastici promossi e realizzati dall'istituzione scolastica per lo svolgimento di attività ludiche, laboratoriali, culturali e sportive previste dal Piano educativo individualizzato;

h) favorisce l'autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante, curando anche le iniziative attivate dall'istituzione scolastica in rete con le strutture ricreative, culturali e scolastiche, nonché con la comunità territoriale;

i) partecipa alle attività di programmazione e di verifica con gli insegnanti curricolari, individualmente o riuniti negli organi collegiali, con i referenti delle strutture sanitarie o dei centri convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e con i servizi territoriali che hanno in carico l'alunno con disabilità;

l) partecipa alla stesura del Piano educativo individualizzato, contribuendo secondo le proprie competenze all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie, delle metodologie nonché dei momenti di verifica;

m) cura la predisposizione dei materiali didattici ed educativi necessari per l'espletamento della mansione, la programmazione delle attività e la progettazione dei percorsi di continuità educativa.

4. È garantita la formazione in servizio del personale, anche al fine di promuovere il benessere psico-fisico degli alunni con disabilità.

5. Per le attività non frontali concernenti la predisposizione dei materiali didattici ed educativi, la programmazione delle attività e la progettazione dei percorsi di continuità

educativa è riconosciuto un impegno orario minimo da definire in sede di contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro.

6. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale è una figura professionale distinta e non sostitutiva delle altre figure professionali presenti nell'ambito dell'istituzione scolastica.

Art. 2.

(Requisiti dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale)

1. La qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità è riconosciuta a coloro che abbiano conseguito la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, commi da 594 a 600, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. In via transitoria, acquisiscono la qualifica di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto l'attività di assistenza negli am-

biti professionali di cui al comma 1 del presente articolo per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, nei servizi di inclusione scolastica di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96.

3. L'attività di assistenza svolta ai sensi del comma 2 è documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Per i soggetti che hanno svolto le mansioni di assistente all'autonomia e alla comunicazione personale, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario di cui al comma 1 non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nel caso di cambio di gestione del servizio affidato a operatori esterni, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore.

DISEGNO DI LEGGE N. 1141

D'INIZIATIVA DEL SENATORE MARTI

Art. 1.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita la figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione. L'assistente per l'autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione, favorisce l'apprendimento e l'integrazione scolastica e promuove la relazione tra lo studente con disabilità sensoriale, la scuola, la famiglia e i servizi territoriali specialistici, allo scopo di favorirne l'autonomia e l'inclusione. I contratti collettivi nazionali definiscono la declaratoria dei profili professionali dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, il trattamento economico fondamentale e accessorio e ogni istituto contrattuale.

4-bis. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo è esercitata da coloro che hanno conseguito il diploma di laurea nella classe L19, L24, L/SNT2, o il diploma di laurea in interprete LIS e LIST di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per le disabilità del 10 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2022. Con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sono definiti i profili dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, la formazione professionale e il relativo ordinamento didattico.

4-ter. La professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è altresì esercitata da:

a) coloro che, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, fermo restando il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 8 ottobre 1998, n. 520, come richiamate ai commi 594 e seguenti della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario;

b) coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto, per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e della qualificazione di operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione di livello EQF4. Fermo restando quanto disposto dal primo periodo, possono esercitare la professione di assistente per l'autonomia e la comunicazione personale anche i soggetti inquadrati nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di assistente per l'autonomia e la comunicazione ».

Art. 2.

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

